SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 maggio 1998.

Revoca della somma di L. 430.000.000 di cui all'ordinanza n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2785).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, della legge n. 577/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dall'art. 8, comma 2, della sopracitata legge n. 677/1996;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2115/FPC dell'11 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 1991, con la quale è stata assegnata alla regione Calabria la somma di L. 13.110.000.000 di cui L. 200.000.000 per gli interventi sull'acquedotto Savuto in provincia di Catanzaro e di L. 230.000.000 per l'acquedotto di Abatemarco in provincia di Cosenza;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi non risultano mai iniziati;

Considerato, altresì, che la somma di L. 430.000.000 risulta disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma complessiva di L. 430.000.000 assegnata alla regione Calabria con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2125/FPC dell'11 aprile 1991, per gli interventi sull'acquedotto Savuto in provincia di Catanzaro e sull'acquedotto Abatemarco in provincia di Cosenza in quanto non utilizzata.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A4189

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1998, n. **152.**

Regolamento recante norme per l'individuazione della tipologia degli alloggi, dei criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, delle modalità di pagamento del canone, delle cause di cessazione dall'assegnazione e degli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 203, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'individuazione della tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalità di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;

Visto l'articolo 3, commi 197, 199, 200, 201 e 204 della legge n. 549 del 1995;

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'aggiornamento del canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipen-

denti dall'amministrazione dello Stato nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio e del patrimonio dello Stato;

Ritenuta la necessità di stabilire appositi criteri per l'individuazione della tipologia degli alloggi, da assentire in concessione;

Ritenuta, altresì, la necessità di stabilire i criteri di valutazione ai quali deve farsi riferimento per l'assegnazione dei suddetti alloggi, le modalità di pagamento del canone, nonché le cause di cessazione dell'assegnazione, in modo da garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione;

Ravvisata l'opportunità di individuare gli organi competenti ad emanare l'ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;

Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani;

Visti gli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;

Ritenuto che la soppressione dell'inciso «ove gestiti dagli uffici del dipartimento del territorio» chiesta dal Consiglio di Stato relativamente all'articolo 6, comma 3, per evitare l'equivoco che, ove tali alloggi non siano gestiti dal predetto dipartimento, essi siano utilizzabili in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 3, comma 200, della legge n. 549 del 1995, deve ritenersi riferibile anche all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, ed all'articolo 8, comma 2, poiché anche tali disposizioni fanno riferimento agli alloggi di cui all'articolo 3, comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-8727 del 16 dicembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

TIPOLOGIE DEGLI ALLOGGI

Art. 1.

1. Sono oggetto del presente decreto:

a) gli immobili ad uso abitativo appartenenti al demanio ed al patrimonio dello Stato liberi e disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle sedi interessate dalla mobilità dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 197 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) gli immobili ad uso abitativo acquistati con le risorse del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze di cui all'articolo 3, comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n.549, da attribuire mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 197, della citata legge n. 549 del 1995;

c) gli immobili di proprietà dello Stato che si rendono disponibili per scadenza naturale del titolo ovvero per esercizio di azioni di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ipotesi in cui si tratta di alloggi occupati senza titolo.

2. Per gli occupanti in possesso di titolo, sia che si tratti di privati che di dipendenti pubblici, il rilascio è previsto alla scadenza naturale del titolo e, comunque, non prima del decorso di tre anni dall'emanazione del presente decreto.

3. Gli utilizzatori degli immobili occupati senza titolo devono lasciare gli alloggi liberi da persone e cose, entro il termine di un anno dalla notifica del passaggio del bene al patrimonio indisponibile dello Stato.

4. Sono fatte salve tutte le eccezioni previste dalle normative vigenti in materia di immobili e di parti di immobili destinati ad esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

Art. 2.

1. La ricognizione degli alloggi del patrimonio dello Stato è effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è aggiornata ogni tre anni con provvedimento del Direttore generale del dipartimento del territorio che determina il passaggio dei medesimi al patrimonio indisponibile dello Stato.

2. È fatto obbligo agli uffici periferici competenti per territorio di predisporre la relativa annotazione nei registri di consistenza della destinazione d'uso dell'alloggio assegnato.

3. Gli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero le sezioni staccate demanio, notificano la predetta destinazione all'utilizzatore, ove già esistente, con la contestuale avvertenza della sottoposizione del cespite al regime giuridico ed amministrativo conseguente al passaggio dell'immobile alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile.

Capo II

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 3.

1. Gli alloggi di cui all'articolo 1 sono assegnati tenendo conto del rapporto tra vani e composizione numerica del nucleo familiare.

2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani, calcolato in base all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e composizione numerica del nucleo familiare.

3. I criteri cui, in linea di massima, occorre far riferimento sono i seguenti:

a) da 1 a 2 unità: 2 vani più servizi;

b) da 3 a 4 unità: 3 vani più servizi;

c) da 5 a 6 unità: 4 vani più servizi;

d) da 7 unità ad oltre: 5 vani più servizi.

4. Ai fini della determinazione dei vani da assegnare sono presi in considerazione, oltre al coniuge, gli ascendenti, e i discendenti conviventi ed ogni altro convivente.

Art. 4.

1. I criteri di valutazione ai quali si fa riferimento per l'assegnazione dell'alloggio, oltre alla composizione numerica del nucleo familiare del richiedente sono:

a) le esigenze di servizio;

b) le condizioni locative dell'aspirante concessionario all'atto della domanda;

c) l'anzianità di servizio;

d) le condizioni economiche del nucleo familiare.

2. Nella scheda *A* allegata al presente decreto, sono stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione del punteggio.

Art. 5.

1. L'utilizzazione degli alloggi agli aventi diritto è assentita mediante concessione contratto di durata sessennale, verso corresponsione del canone determinato secondo i criteri di cui agli articoli 7 e 8.

2. La concessione è sottoposta alla condizione risolutiva della permanenza in servizio del concessionario ed alla perdurante assegnazione del medesimo ad un ufficio finanziario avente sede nel comune dove è sito l'alloggio o in un comune distante non più di 150 chilometri da quello della precedente sede di servizio.

Art. 6.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c),* del presente decreto sono attribuiti mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria trasferiti o assegnati, in esecuzione del programma di mobilità del personale di cui all'articolo 3, comma 197, della citata legge n. 549 del 1995, nonché al personale della Guardia di finanza trasferito o assegnato d'ufficio ai sensi del medesimo comma.

2. Nell'ipotesi che gli immobili di cui al comma 1 risultano in eccedenza rispetto alle esigenze del suddetto personale gli stessi possono essere concessi ai rimanenti dipendenti civili del Ministero delle finanze.

3. Gli alloggi acquistati con le risorse del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono attribuiti mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti secondo il programma di mobilità di cui all'articolo 3, comma 197, della legge n. 549 del 1995.

Art. 7.

1. I canoni da corrispondere per gli immobili di cui all'articolo 1, sono determinati dall'ufficio tecnico erariale, competente per territorio, a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. I canoni così determinati sono aggiornati annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

3. Almeno un anno prima della scadenza del termine, il dipendente può chiedere il rinnovo della concessione al canone che è determinato ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

1. Gli uffici del territorio, ove istituiti, e gli uffici del registro demanio riscuotono gli importi relativi al pagamento dei canoni degli immobili di cui all'articolo 1.

2. Le somme provenienti dal pagamento dei canoni degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c),* sono iscritte nei relativi capitoli di bilancio delle entrate dello Stato, mentre quelle derivanti dai canoni degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* sono trasferite nella cassa del fondo di previdenza, decurtate del 10% del loro ammontare che è versato negli stessi capitoli di bilancio delle entrate dello Stato, a titolo di spese di gestione.

3. I canoni non versati dal concessionario alle previste scadenze, sono riscossi coattivamente dal competente servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 9.

1. Al fine della concessione degli alloggi individuati dal presente decreto, gli interessati possono presentare domanda all'ufficio del territorio, ove istituito, ovvero alla sezione staccata demanio nel cui ambito insiste l'immobile.

2. Gli alloggi classificati in catasto A/1 sono assegnati, a parità di condizioni, al personale dipendente con funzioni dirigenziali ovvero ai dipendenti dell'ex carriera direttiva con oltre quindici anni di anzianità nella qualifica, trasferiti per esigenze di servizio.

3. Gli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero le sezioni staccate del demanio competenti provvedono annualmente ad emanare apposito bando per tutti gli alloggi disponibili.

4. Nel caso in cui è disponibile un solo alloggio e venga presentata una sola domanda di assegnazione, i predetti uffici periferici, nell'ambito della loro competenza territoriale, provvedono alla concessione in favore dell'istante.

5. Nel caso in cui per lo stesso immobile pervengono più richieste, è predisposta la graduatoria, compilata da una commissione del Ministero in sede locale, cui compete l'intera procedura per l'assegnazione.

Art. 10.

1. La commissione ministeriale, di cui all'articolo 9, è costituita da un funzionario e da altri due membri scelti con il doppio sorteggio tra tutti i dipendenti.

2. Un primo sorteggio è effettuato tra i soli funzionari, il secondo tra la generalità dei dipendenti.

Art. 11.

1. I requisiti richiesti a ciascun interessato all'alloggio sono:

a) essere dipendente dell'amministrazione finanziaria;

b) non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione nello stesso comune o nel comune di residenza che disti non oltre 150 chilometri da quello della sede di servizio, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare o in qualsiasi altra località ove all'alloggio sia attribuibile un reddito annuo ai fini IRPEF superiore a lire 6 milioni;

c) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico, con il concorso, con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro ente pubblico nel luogo di servizio o nel comune di residenza distante non oltre 150 chilometri da quello della sede di servizio.

Art. 12.

1. Il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi è pubblicato negli uffici finanziari della provincia dove si trovano gli immobili ed è affisso per quindici giorni nell'albo dei medesimi.

2. Nel bando sono indicati:

a) il luogo dove si trovano gli alloggi;

b) la tipologia degli alloggi;

c) i requisiti soggettivi in possesso al momento della pubblicazione del bando;

d) la misura del canone di concessione, che è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, in base alle leggi vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Art. 13.

1. La domanda di partecipazione contiene le seguenti documentate indicazioni:

a) la residenza del concorrente;

b) la composizione del nucleo familiare;

c) l'indicazione e la consistenza dell'alloggio richiesto;

d) l'anzianità di servizio;

e) il reddito del nucleo familiare;

f) l'esistenza della condizione di cui all'articolo 3, comma 197, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

g) ogni altro elemento, utile in sede di valutazione per l'assegnazione dell'alloggio, secondo quanto previsto nella tabella *«A»*, allegata al presente decreto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere oggetto di autocertificazione.

Art. 14.

1. Dopo la emissione del bando, la commissione di cui all'articolo 10, entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze, procede all'istruttoria e agli atti preparatori e predispone la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, secondo i punteggi e gli altri criteri preferenziali indicati nella richiamata tabella *«A»*, allegata al presente decreto.

Art. 15.

1. Entro il termine di trenta giorni la direzione compartimentale del territorio approva la predetta graduatoria. La commissione procede alla pubblicazione della graduatoria, che è affissa per quindici giorni consecutivi in luogo aperto al pubblico.

2. Eseguite le formalità della pubblicazione, la commissione emana il provvedimento di assegnazione che è notificato agli aventi diritto, a cura degli uffici del territorio ovvero delle sezioni staccate demanio.

Art. 16.

1. Entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica gli interessati possono proporre ricorso alla direzione centrale del demanio.

Capo III

CAUSE DI CESSAZIONE
PROVVEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE

Art. 17.

1. La mancata accettazione dell'alloggio assegnato entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione stessa.

Art. 18.

1. La direzione compartimentale del territorio è competente a dichiarare la decadenza e a revocare l'assegnazione dell'alloggio, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 17, nei seguenti casi:

a) concessione contratto ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti risultati falsi;

b) cessione in uso totale o parziale dell'alloggio concesso;

c) mancata abitazione dell'alloggio;

d) trasferimento ad altra sede distante oltre 150 chilometri da quella di precedente servizio;

e) cessazione dal servizio;

f) acquisto di alloggio libero e disponibile nella sede di servizio o nel comune di residenza che non disti più di 150 chilometri da quello di servizio, successivamente all'assegnazione.

2. Non dà luogo a provvedimento di revoca dell'assegnazione il trasferimento ad una sede di servizio posta in un comune limitrofo a quello in cui è situato l'immobile.

Art. 19.

1. Il provvedimento di decadenza o di revoca dell'assegnazione comporta il conseguente obbligo di rilasciare l'alloggio entro il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento.

2. I direttori degli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero quelli delle sezioni staccate demanio della provincia nel cui ambito è ubicato l'alloggio sono competenti ad emanare l'ordinanza di sfratto per il rilascio coattivo degli alloggi.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2, nell'ambito delle proprie attribuzioni, possono avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e possono esercitare i poteri derivanti dagli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile e dall'articolo 4 della legge 27 giugno 1949, n. 329.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 4, comma 1)

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENTE PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEMANIALI

1) ESIGENZE DI SERVIZIO:

a) trasferimento d'ufficio da una sede di servizio ad altre	punti 5
b) assegnazione nella sede a seguito di concorso	punti 2
c) trasferimento a domanda del dipendente da una sede di servizio ad altre	punti 2

2) CONDIZIONI LOCATIVE:

a) sfratto per finita locazione	punti 4
b) alloggio insufficiente in rapporto alla composizione del nucleo familiare	punti 2

N.B. — I rapporti tra la composizione numerica del nucleo familiare ed il numero dei vani da assegnare è regolato dall'articolo 3 del presente regolamento.

Qualora la composizione numerica del nucleo familiare, per successivi eventi, dovesse risultare inferiore al numero dei vani assegnati il cambio dell'alloggio è obbligatorio.

Nel caso in cui l'alloggio assegnato dovesse essere insufficiente rispetto alla composizione numerica del nucleo familiare, l'interessato ha diritto al cambio dell'alloggio.

Previa autorizzazione, da rilasciare dall'ufficio locale, possono essere consentiti cambi contestuali, salva verifica dell'assenza di condizioni ostative al mantenimento dell'alloggio.

Motivi di revoca sono:

1) la concessione contratto ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti risultati falsi;

2) la cessione in uso totale o parziale dell'alloggio concesso.

Sono motivi di decadenza:

1) la mancata abitazione dell'alloggio;

2) il trasferimento ad altra sede;

3) la cessazione dal servizio.

3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (relativa ai componenti del nucleo familiare oltre il titolare):

da 1 a 2 unità	punti 2
da 3 a 4 unità	punti 3
da 5 a 6 unità	punti 4
da 7 unità ad oltre	punti 5

Fermo restando quanto stabilito in ordine al rapporto tra vani e composizione del nucleo familiare, qualora nella composizione del nucleo familiare figurino persone handicappate, la cui minorazione è accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare cui la persona handicappata appartiene è aumentato del 25 per cento.

A parità di punteggio prevarrà la qualifica più elevata dell'aspirante, a parità di qualifica sarà ritenuta preminente l'anzianità nella qualifica, a parità di anzianità sarà preso in considerazione il posto occupato nel ruolo di anzianità.

4) ANZIANITÀ DI SERVIZIO (punti 1 per ogni 5 anni di servizio).

5) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE (punti 2 reddito inferiore a lire 40.000.000, punti 1 reddito inferiore a lire 80.000.000).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 3, comma 203, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 3 nella parte che disciplina il programma di mobilità del personale del Ministero delle finanze e della disposizione che stabilisce l'adozione del presente regolamento per l'assegnazione in concessione degli alloggi in favore del predetto personale.

«197. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di mobilità del personale, il Ministero delle finanze predispone annualmente un programma di mobilità interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti e di personale con funzioni di accertamento, nonché a garantire una razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale.

198. Al personale trasferito ai sensi del comma 197 si applicano le disposizioni concernenti l'indennità di missione prevista per i magi-

strati trasferiti d'ufficio, di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché le disposizioni concernenti il diritto al trasferimento del coniuge convivente di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100.

199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformità al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorità rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone è determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

200. Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è autorizzato ad acquistare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando, fino ad un massimo di 500 miliardi di lire, le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo stesso, immobili ad uso abitativo da attribuire in via esclusiva mediante concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per l'acquisto e la gestione degli immobili il fondo di previdenza può avvalersi degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua le località in cui devono essere acquisiti gli immobili in relazione alle esigenze degli uffici ed alle difficoltà di destinazione del personale.

201. Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora non sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di dismissione di beni immobili dello Stato ad uso abitativo, non occupati, nelle località individuate ai sensi del medesimo comma 200. Detta esclusione deve essere disposta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti.

202. Gli immobili ad uso abitativo di propretà degli enti previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, sono attribuiti in via prioritaria mediante concessione al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio.

203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati la tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalità di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile.

204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono determinati ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli Organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 luglio 1978:

«Art. 12 *(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)*. — 1. Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

2. Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione del medesimo.

3. Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15.

4. Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

5. Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

6. Le suddette modalità si applicano fino alla attuazione della riforma del catasto edilizio urbano».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 823 del codice civile:

«2. Spetta all'Autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 828 del codice civile:

«2. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano».

— Si trascrive il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— I commi 197 e 200 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono riportati nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: «Disciplina delle locazioni degli immobili urbani» ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 luglio 1978. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*:

«Art. 13 *(Superficie convenzionale)*. — 1. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;».

Nota all'art. 6:

— I commi 197, 199 e 200 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono riportati nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— La legge 27 luglio 1978, n. 392, è richiamata come nota all'art. 3.

Nota all'art. 8:

— Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657».

Nota all'art. 13:

— Il comma 197 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Gli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile sono riportati nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27 giugno 1949, n. 329 (Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti):

«Art. 4. — 1. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal pretore con ordinanza non soggetta a reclamo».

Nota alla tabella A:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate):

«Art. 4. — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali».

98G0200

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1998.

Modificazione dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, in Saluzzo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo;

Vista la delibera del 12 gennaio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 7, 12, 15, 17 e 21 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 7, 12, 15, 17 e 21 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 7.

(Omissis).

Comma 5.

La qualità di socio dura — *ove non confermata* — per dieci anni dalla data della nomina; nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale *comunque* fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo.

(Omissis).

Art. 12.

(Omissis).

Comma 2.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni, il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e possono essere rieletti *per non oltre due mandati consecutivi.*

(Omissis).

Art. 15.

(Omissis).

Comma 10.

I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal presidente o da chi ne fa le veci. La funzione di segretario può essere svolta da un *dipendente* della società bancaria Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a.

(Omissis).

Art. 17.

(Omissis).

Comma 4.

I sindaci durano in carica tre anni e sono confermabili *per non oltre tre mandati consecutivi;* il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

(Omissis).

Art. 21.

(Omissis).

Comma 4.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche *statutarie ex decreto ministeriale n. 756036 del 26 marzo 1996* non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 12, 4° comma dello statuto.

Comma 5.

La data di scadenza del mandato dei consiglieri e dei sindaci in carica *alla data di approvazione delle modifiche statutarie ex decreto ministeriale n. 756036 del 26 marzo 1996,* nonché di quelli successivamente nominati, coinciderà con la data di approvazione del bilancio consuntivo approvato nell'anno di scadenza di ciascun mandato.

Comma 6.

Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 17, comma 4, i mandati di consiglieri e sindaci in carica alla data del 20 gennaio 1998 sono da considerarsi «prima nomina».

98A4191

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte del Lupo», in comune di Altare.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 10 maggio 1992 con la quale la società Terme Vallechiara S.p.a, con sede in Altare (Savona), località Lipiani, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Lupo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lipiani - Fonte del Lupo», sita nel territorio del comune di Altare (Savona);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esanimata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte del Lupo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lipiani - Fonte del Lupo», sita in comune di Altare (Savona).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4200

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonteviva», in comune di Massa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 maggio 1992 con la quale la società Evam S.p.a., con sede in Massa, località Prati della Ciocca, Canevara, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonteviva» che sgorga dalla sorgente Volpara 2 nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Morosa», sita in comune di Massa;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esanimata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonteviva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Morosa», sita in comune di Massa.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4201

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fausta», in comune di Darfo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 marzo 1992 con la quale la società Italaquae S.p.a., con sede in Roma, via Appia Nuova 700, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fausta» che sgorga nell'ambito dalla concessione mineraria «Fonti del Casino di Boario», sita nel territorio del comune di Darfo (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fausta» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti del Casino di Boario», sita in comune di Darfo (Brescia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4202

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Cintoia», in comune di Greve.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la quale la società Sorgente Cintoia S.r.l., con sede in Greve (Firenze), Strada in Chianti, via Cintoia Bassa 55, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cintoia» che sgorga nell'ambito dalla omonima concessione mineraria, sita in comune di Greve (Firenze);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cintoia» che sgorga nell'ambito della omonima concessione mineraria, sita in comune di Greve (Firenze).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4203

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Egeria», in comune di Roma.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 5 luglio 1992 con la quale la società Acqua Santa di Roma S.r.l., con sede in Roma, via dell'Almone 111, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Egeria» che sgorga nell'ambito dall'omonima concessione mineraria, sita nel territorio del comune di Roma;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Egeria» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Roma.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e migliorare le funzioni digestive».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4204

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua della Madonna», in comune di Castellammare di Stabia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società I.A.M.M. S.p.a., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), via Benedetto Brin, 47, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua della Madonna» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel territorio del comune di Castellammare di stabia (Napoli);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 21 gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua della Madonna» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, sita in comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4236

DECRETO 9 aprile 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Eureka», in comune di Corigliano d'Otranto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 maggio 1992 con la quale la società Eureka, con sede in Corigliano d'Otranto, via Cutrofiano km 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Eureka» che sgorga nell'ambito dalla concessione mineraria «Madonnina», ubicata in territorio del comune di Corigliano d'Otranto (Lecce);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Eureka» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Madonnina», ubicata in territorio del comune di Corigliano d'Otranto (Lecce).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 aprile 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4206

DECRETO 9 aprile 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Giulia», in comune di Anguillara Sabazia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro, 17 ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Giulia» che sgorga nell'ambito dall'omonima concessione mineraria, sita in località Ponte Valle Trave in comune di Anguillara Sabazia (Roma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Giulia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria, sita in località Ponte Valle Trave in comune di Anguillara Sabazia (Roma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 aprile 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A4207

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1998.

Modificazione della tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988 relativamente alla collocazione in classi di rischio di alcune attività per i premi speciali per l'assicurazione all'INAIL degli artigiani.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1988 concernente l'approvazione della tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988 di approvazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale;

Vista la delibera n. 346 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 5 maggio 1998, concernente la modifica della tabella n. 1 allegata al sopra citato decreto ministeriale 21 giugno 1988;

Rilevato che è intervenuta una sperequazione dei vigenti premi speciali unitari per le attività che fanno capo alle voci di tariffa 1442, 5250, 7321, 9121, 9122, 9310, risultando, quindi, queste ultime non più corrispondenti alle classi di rischio in cui sono rispettivamente collocate;

Ritenuto, pertanto, di procedere al trasferimento delle suddette voci in classi di rischio più adeguate;

Decreta:

A far data dal 1° gennaio 1998, nella tabella n. 1 allegata alla tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, approvata con decreto ministe-

riale 21 giugno 1988, le voci di tariffa 1442, 5250, 7321, 9121, 9122, 9310, già comprese, rispettivamente, nelle classi di rischio 7ª, 8ª, 6ª, 9ª, 6ª, 5ª della tabella stessa, trovano collocazione nelle classi di rischio 6ª, 7ª, 5ª, 8ª, 5ª, 4ª, ad ognuna immediatamente inferiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A4208

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 maggio 1998.

Presentazione dei progetti relativi alle tematiche del Programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e, in particolare, gli articoli 8-13 che disciplinano i Programmi nazionali di ricerca;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lettera *b)*, che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'approvazione dei Programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge n. 46/1982, già di competenza del soppresso CIPI;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e integrazioni, che, in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 954 dell'8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, e recante le «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che disciplina i programmi nazionali e i contratti di ricerca;

Visto il decreto n. 457-Ric. del 5 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1998, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il Programma nazionale di ricerca e formazione per il settore dei beni culturali e ambientali per un intervento massimo di 75.000 milioni di lire;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione del decreto dirigenziale di invito alla presentazione di progetti, in conformità con le disposizioni dell'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982, e successive integrazioni — così come richiamati all'art. 3 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, e recante le «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata» — sono invitati a presentare progetti per l'esecuzione delle sottoelencate tematiche in cui si articola il Programma nazionale di ricerca e formazione nel settore dei beni culturali e ambientali.

AREA CONSERVAZIONE

Tema n. 1: Nuovi sistemi di indagine e diagnosi.

Il progetto deve prevedere:

Lo sviluppo di tecnologie e strumenti finalizzati alla conservazione di beni culturali e mirati alla messa a punto di sistemi avanzati di indagine e diagnosi tecnico scientifica. La ricerca deve riguardare uno o più dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti ai patrimoni archeologico, architettonico, storico, artistico, paesistico, bibliografico-documentale, con particolare riferimento all'analisi e caratterizzazione del degrado dei materiali costitutivi e alle problematiche connesse con i rischi ambientali e di grandi calamità naturali. I sistemi da sviluppare possono considerare l'ottimizzazione delle tecniche diagnostiche esistenti e/o la messa a punto di nuove metodologie e apparecchiature, ivi incluse quelle mobili, per analisi distruttive, microinvasive, non distruttive. Possono essere inoltre considerati: impiego innovativo di sistemi informativi territoriali coordinati, anche basati su tecniche di telerilevamento, per la gestione delle caratteristiche paesistiche, urbanistiche e monumentali anche ai fini della valutazione dei rischi; sensoristica; metodologie e apparecchiature per l'analisi e la caratterizzazione del danno biotico, per indagini sul microclima, per prospezioni.

La realizzazione e la dimostrazione di funzionalità dei sistemi sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala significativa per la validazione.

La verifica di compatibilità dei sistemi sviluppati con lo specifico bene considerato e l'ambiente, la valutazione tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la verifica di trasferibilità industriale.

Tema n. 2: Nuovi sistemi di intervento.

Il progetto deve prevedere:

Lo sviluppo di tecnologie e strumenti finalizzati alla conservazione di beni culturali e mirati alla messa a punto di sistemi avanzati di intervento. La ricerca deve riguardare uno o più dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti ai patrimoni archeologico, architettonico, storico, artistico, paesistico, bibliografico-documentale, con particolare attenzione agli aspetti di reversibilità e compatibilità con il bene stesso. I sistemi da sviluppare possono comprendere: messa a punto di metodi di calcolo mirati per l'analisi strutturale statica e dinamica di beni appartenenti ai patrimoni archeologico e architettonico a rischio di eventi sismici con particolare riferimento alla definizione di nuove soluzioni per il consolidamento strutturale, ivi incluso l'impiego innovativo di tecniche e materiali tradizionali; messa a punto di trattamenti e prodotti innovativi, quali ad esempio coloranti, detergenti, leganti, protettivi, rivestimenti, anticorrosivi, antiossidanti, deumidificanti, deacidificanti, nonché diserbanti, disinfettanti e disinfestanti a ridotto impatto ambientale, anche basati su princìpi di azione fisica; messa a punto di tecniche di recupero e ricostruzione di beni storici, artistici e bibliografico-documentali di natura audiovisiva e/o testuale, anche su supporto digitale.

La realizzazione e la dimostrazione di funzionalità dei sistemi sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala significativa per la validazione.

La verifica di compatibilità dei sistemi sviluppati con lo specifico bene considerato e l'ambiente, la valutazione tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la verifica di trasferibilità industriale.

AREA VALORIZZAZIONE

Tema n. 3: Gestione.

Il progetto deve prevedere:

Sviluppo di tecnologie e strumenti finalizzati alla valorizzazione di beni culturali e mirati alla messa a punto di sistemi avanzati di gestione dei beni considerati. La ricerca deve riguardare uno o più dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti ai patrimoni archeologico, architettonico, storico, artistico, paesistico, bibliografico-documentale, con particolare riguardo alla trasformazione della qualità e quantità dei servizi offerti da soggetti pubblici o privati operanti nel settore. I sistemi da sviluppare, dotati di interfacce aperte con caratteristiche adattative per garantire la più elevata interoperabilità nonché rispondenza alle esigenze di fasce differenziate di utenti, devono tener conto delle principali realizzazioni e relativi standard già in uso negli specifici settori. I sistemi da sviluppare possono considerare: messa a punto di nuove soluzioni attinenti la logistica, quali l'ottimizzazione dei flussi di accesso, l'assistenza ai disabili, il miglioramento del controllo e della sicurezza, il monitoraggio dello stato di conservazione dei beni.

Le soluzioni tecnologiche previste devono avere caratteristiche di non invasività, di mimetismo, di ergonomia tali da armonizzarsi con il bene, minimizzando l'impatto sul medesimo. I sistemi da sviluppare possono considerare inoltre: la programmazione delle manutenzioni e della gestione operativa delle risorse, ivi incluso l'utilizzo mirato del volontariato ed il coinvolgimento di residenti nel territorio; la riorganizzazione delle istituzioni scientifico-culturali in sistemi territoriali a rete, aperti alla partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, e in centri di consulenza e assistenza tecnico-scientifica. Possono infine essere considerati: sviluppo di sistemi avanzati per la gestione di servizi distribuiti e per la fornitura di documenti e informazioni; messa a punto di sistemi e strumenti bibliografici per il recupero, in formato standardizzato, di consistenti nuclei di dati catalografici correnti e retrospettivi, di specifico interesse scientifico e documentario.

La realizzazione e la dimostrazione di funzionalità dei sistemi sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala significativa per la validazione.

La verifica di compatibilità dei sistemi sviluppati con lo specifico bene considerato e l'ambiente, la valutazione tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la verifica di trasferibilità industriale.

Tema n. 4: Comunicazione.

Il progetto deve prevedere:

Sviluppo di tecnologie e strumenti finalizzati alla valorizzazione di beni culturali e mirati alla messa a punto di sistemi avanzati di comunicazione e networking dei beni considerati. La ricerca deve riguardare uno o più dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti ai patrimoni archeologico, architettonico, storico, artistico, paesistico, bibliografico-documentale, con particolare riguardo alla circolazione e scambio dei prodotti e dei servizi culturali. I sistemi da sviluppare, dotati di interfacce aperte con caratteristiche adattative per garantire la più elevata interoperabilità nonché rispondenza alle esigenze di fasce differenziate di utenti, devono tener conto delle principali realizzazioni e relativi standard già in uso negli specifici settori. I sistemi da sviluppare possono considerare: progettazione di soluzioni informatiche mirate alla realizzazione di una rete nazionale dei patrimoni audiovisivi e testuali, caratterizzata da elevati requisiti di riservatezza, sicurezza, fault tolerance, impiego di sistemi avanzati per l'esercizio di archivi multimediali integrati per la gestione di infor-

mazioni diversificate, capaci di rappresentare relazioni complesse e trattare vaste quantità di dati. I sistemi da sviluppare possono considerare inoltre: messa a punto di procedure per la realizzazione di documenti destinati all'electronic publishing di alta qualità e dei relativi metodi di certificazione; messa a punto di una metodologia di electronic commerce utilizzabile nel comparto beni e servizi culturali; messa a punto di programmi e kit informatici dotati di supporto intelligente per l'accesso guidato ai documenti ed alle informazioni accessibili via rete; messa a punto di supporti interattivi formativi e didattici per utenti di livello culturale diversificato.

La realizzazione e la dimostrazione di funzionalità dei sistemi sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala significativa per la validazione.

La verifica di compatibilità dei sistemi sviluppati con lo specifico bene considerato, la valutazione tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la verifica di trasferibilità industriale.

Tema n. 5: Fruizione.

Il progetto deve prevedere:

Sviluppo di tecnologie e strumenti finalizzati alla valorizzazione di beni culturali e mirati alla messa a punto di sistemi avanzati di fruizione. La ricerca deve riguardare uno o più dei seguenti campi applicativi: beni mobili e/o immobili appartenenti ai patrimoni archeologico, architettonico, storico, artistico, paesistico, bibliografico-documentale, con particolare riguardo alla promozione di forme di «consumo» culturale e alla loro integrazione con altri aspetti del terziario avanzato, quali il turismo. I sistemi da sviluppare, dotati di interfacce aperte con caratteristiche adattative per garantire la più elevata interoperabilità nonché rispondenza alle esigenze di fasce differenziate di utenti, devono tener conto delle principali realizzazioni e relativi standard già in uso negli specifici settori. I sistemi da sviluppare possono considerare: progettazione di una soluzione informatica interattiva, eventualmente distribuita e/o mobile, per l'assistenza agli utenti nella pianificazione dei percorsi di lettura, visita o studio; messa a punto di un sistema flessibile e interattivo per l'accesso, la consultazione facilitata e la ricerca di relazioni specifiche all'interno di archivi e banche dati sia testuali che multimediali; messa a punto di sistemi di restituzione ad alte prestazioni di documenti cartacei o audiovisivi.

La realizzazione e la dimostrazione di funzionalità dei sistemi sviluppati attraverso interventi per applicazioni sul campo, in scala significativa per la validazione.

La verifica di compatibilità dei sistemi sviluppati con lo specifico bene considerato, la valutazione tecnico-economica in relazione ai benefici attesi, la verifica di trasferibilità industriale.

2. Ciascun tema deve essere completo di attività di formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati con competenze specifiche nelle predette tematiche di ricerca.

3. La durata massima delle attività di ricerca e formazione non deve superare i trentasei mesi.

Art. 2.

1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti le tematiche indicate al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, rispettivamente all'art. 7, comma 4, per la ricerca e all'art. 7, comma 9, per la formazione.

2. L'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 75.000 milioni di lire, ai sensi del decreto ministeriale n. 457.Ric del 5 marzo 1998.

3. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 2 miliardi di lire e attività di formazione di costo non superiore al 10% di quello della ricerca.

Art. 3.

1. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di una sola delle tematiche elencate al precedente art. 1, assicurando lo sviluppo di tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ricerca e formazione stabiliti dalla tematica stessa.

2. Ciascun progetto deve riguardare l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, che non siano in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, e che non costituiscano oggetto di altri interventi pubblici.

3. L'attività di formazione, finalizzata esclusivamente all'apprendimento, deve prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

4. Le attività di ricerca e formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto disposto al successivo comma 5 del presente articolo.

5. Il progetto può prevedere che l'esecuzione di parte delle attività di ricerca e formazione venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono obbligatoriamente avvalersi anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

6. Ciascun progetto può essere presentato congiuntamente da una pluralità di soggetti, purché ammissibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ai fini dell'eventuale stipula di un contratto cointestato.

Art. 4.

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997. In particolare, ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria del proponente, dovrà tenersi conto esclusivamente del parametro di cui alla lettera *b)* dell'allegato 1 al decreto stesso.

2. La valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti profili:

grado di rispondenza del progetto agli specifici obiettivi della tematica cui il progetto stesso afferisce;

effetto addizionale generato dall'intervento (solo per progetti presentati da Grandi imprese);

novità e originalità delle conoscenze acquisibili;

utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

qualità e quantità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente;

congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.

3. In relazione alle risorse disponibili, sarà data priorità alla necessità di assicurare lo svolgimento di tutte le tematiche previste dal presente decreto.

Art. 5.

1. I progetti devono essere redatti secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, e disponibili anche sul sito WEB del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'indirizzo: www.murst.it. Le informazioni richieste nei suddetti schemi devono riguardare tutte le strutture partecipanti all'esecuzione del progetto, ad eccezione delle autocertificazioni le quali occorrono esclusivamente per il soggetto proponente.

2. La domanda di finanziamento, su carta da bollo, deve pervenire, a pena di inammissibilità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentati direttamente, entro e non oltre il giorno 24 luglio 1998, ore 18.00, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. I termini per l'espletamento del procedimento istruttorio decorrono dal giorno successivo alla data fissata quale termine per la presentazione dei progetti.

4. Il progetto, composto da un originale più quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato indirizzato a: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento dello sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio III - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

5. La data di presentazione dei progetti è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 6.

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Roma, 15 maggio 1998

Il direttore: FASELLA

98A4239

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 15 maggio 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2786).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Vista l'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998;

Considerato che occorre assicurare, nei confronti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle popolazioni colpite dal sisma, una attività di continua assistenza attraverso la rapida soluzione delle problematiche che mano a mano si presentano nella applicazione delle procedure previste anche in riferimento ai numerosi quesiti concernenti l'interpretazione delle disposizioni finora emanate ed alle procedure da definire ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Ritenuto pertanto, necessario costituire uno specifico gruppo di lavoro con professionalità delle varie amministrazioni interessate;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui in premessa è costituito per durata di sei mesi, con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile un gruppo di lavoro composto dai rappresentati, già segnalati dalle amministrazioni. Ai componenti di tale gruppo è riconosciuto un compenso per lavoro straordinario che per i dirigenti o qualifiche equiparate sarà pari al 70 per cento della retribuzione dello stipendio base e per il personale delle qualifiche funzionali sarà pari a 50 ore di lavoro straordinario.

2. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

Art. 2.

1. Il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno direttamente impegnato presso la prefettura di Perugia nelle operazioni connesse al soccorso alle popolazioni terremotate è autorizzato, anche per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili eccedenti quelle previste dalla normativa vigente.

2. All'onere quantificato in lire 295 milioni provvede il prefetto di Perugia con le disponibilità di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668 del 27 settembre 1997.

Art. 3.

1. Al fine di dover attribuire un formale riconoscimento al personale impegnato nell'opera di soccorso alle popolazioni terremotate delle Marche e dell'Umbria, è concesso con proprio provvedimento un diploma di benemerenza con medaglia commemorativa in bronzo e nastrino. All'onere valutato in lire 100 milioni si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi per tutta la durata dello stato di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria dell'opera del personale previsto dall'art. 9 dell'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

Art. 5.

1. Gli oneri conseguenti all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei moduli abitativi assegnati per l'emergenza alle popolazioni terremotate sono posti a carico delle disponibilità dei commissari delegati presidenti delle regioni Marche e dell'Umbria.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Umbria, nei limiti delle risorse derivanti dalle economie ottenute a seguito degli interventi disposti con l'art. 16 dell'ordinanza n. 2706/1997 e successive integrazioni può disporre ulteriori interventi per la messa in sicurezza dei tratti stradali s.p. 465 «Meggianese»; e del tratto di pendice in località Scoppio di Triponzo, nel comune di Cerreto di Spoleto sovrastante l'antica strada romana e il vecchio tracciato della s.s. 209.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A4190

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 30 aprile 1998.

Misure di salvaguardia nell'ambito di aree ricadenti nel perimetro del Parco nazionale del Gargano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, di istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2ª-*bis*, n. 231/98 depositata il 19 febbraio 1998 e notificata al Ministero dell'ambiente il 20 febbraio 1998, con cui è stato disposto l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 «limitatamente alla parte riguardante le statuizioni sulla perimetrazione definitiva»;

Considerato che l'effetto conformativo nascente dalla sentenza citata consiste nel rinnovo del procedimento di esame, valutazione e motivato accoglimento o non accoglimento delle richieste di perimetrazione e di zonazione — presentate dalla regione Puglia con la deliberazione di giunta n. 1687 in data 12 giugno 1995 e con le deliberazioni di giunta n. 5413/1994 e numero 6457/1994 ivi richiamate — e nella conseguente proposta al Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica integrativo del decreto 5 giugno 1995, annullato *in parte qua;*

Considerato che il Ministero dell'ambiente ha effettuato l'istruttoria per la riperimetrazione del Parco ed ha conseguentemente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. UL/98/8144 in data 30 aprile 1998, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto assolutamente necessario, nelle more della emanazione e pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riperimetrazione e zonazione del territorio del Parco del Gargano, assicurare la conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali nei territori della previgente perimetrazione, esposti al pericolo di attività, comportamenti, situazioni, interventi ed atti tali da causare manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ordina:

Nei territori inclusi nella perimetrazione del Parco nazionale del Gargano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1995, sono comunque vietate, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di riperimetrazione del Parco di cui alle premesse, o comunque, qualora ciò non avvenga entro il 30 giugno 1998, fino a detto termine, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;

b) l'esecuzione di nuove costruzioni edilizie e la realizzazione di nuove infrastrutture di qualsiasi genere, ove non autorizzata dall'Ente Parco alla data attuale;

c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave e nuove miniere, nonché la coltivazione di nuovi giacimenti di idrocarburi e gas naturale, ove non autorizzati dall'Ente Parco alla data attuale.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1998

Il Ministro: RONCHI

98A4238

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria, da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo». (Deliberazione n. VI/34708).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Incudine (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine (Brescia), foglio n. 1, mappali numeri 4 - 7 - 9, foglio n. 1, mappali numeri 1 - 2 - 3 - 5, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 febbraio 1998

Il segretario: SALA

98A4223

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edilizia con ampliamento e sistemazioni esterne fabbricato in località Stabiel, da parte dei signori Butti Sandro e Camici Alberto. (Deliberazione n. VI/34709).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 novembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dei signori Butti Sandro e Camici Alberto per la ristrutturazione edilizia con ampliamento e sistemazioni esterne fabbricato in località Stabiel;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Brescia), mappali numeri 23, 82, foglio n. 46, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edilizia con ampliamento e sistemazioni esterne fabbricato in località Stabiel da parte dei signori Butti Sandro e Camici Alberto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 febbraio 1998

Il segretario: SALA

98A4224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto in località Cantia, da parte del sig. Mossini Giacomo. (Deliberazione n. VI/34710).

LA GIUNTA REGIONALE

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 6, mappali numeri 167, 168, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto in località Cantia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 febbraio 1998

Il segretario: SALA

98A4225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione baita e pertinenze, da parte del sig. Pedrazzini Giovanni in località Marema. (Deliberazione n. VI/34711).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Santa Maria Rezzonico (Como), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Pedrazzini Giovanni per la realizzazione di sistemazione baita e pertinenze in località Marena;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Santa Maria Rezzonico (Como), mappale n. 6999, foglio n. 8, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione sistemazione baita e pertinenze in località Marema;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 febbraio 1998

Il segretario: SALA

98A4226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Capo di Ponte dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada comunale di Nistabolo e l'ampliamento della mulattiera di collegamento fra questa e i cascinali in località Plè, da parte del sig. Spagnoli Giacomo Stefano. (Deliberazione n. VI/34999).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Capo di Ponte (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Spagnoli Giacomo Stefano per la sistemazione della strada comunale di Nistabolo e l'ampliamento della mulattiera di collegamento fra questa ed i cascinali in località Plè;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Capo di Ponte (Brescia), foglio n. 15, mappali numeri 303, 325, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada comunale di Nistabolo e l'ampliamento della mulattiera di collegamento fra questa ed i cascinali in località Plè da parte del sig. Spagnoli Giacomo Stefano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4227

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale uso ovile in località «La Fave-Mola», da parte della sig.ra Mariotti Bambina. (Deliberazione n. VI/35000).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della sig.ra Mariotti Bambina per la realizzazione di un fabbricato rurale uso ovile in località «Le Fave-Mola»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 10, mappale n. 111, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale uso ovile in località «Le Fave-Mola» da parte della sig.ra Mariotti Bambina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4228

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'autorimessa interrata, da parte della sig.ra Fanchini Virginia in località S. Maurizio. (Deliberazione n. VI/35001).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Artogne (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di autorimessa interrata;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non

sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), foglio n. 18, mappale n. 4893, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di autorimessa interrata;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4229

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ponte di Legno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di restauro conservativo e adeguamento igienico-sanitario «Albergo Pietrarossa» in località Sant'Apollonia, da parte dei signori Ricci Gabriele e Mariotti Elisa. (Deliberazione n. VI/35002).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 13 novembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Ponte di Legno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per opere di restauro conservativo e adeguamento igienico-sanitario «Albergo Pietrarossa», in località Sant'Apollonia;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ponte di Legno (Brescia), foglio n. 11, mappali numeri 30 e 131, (ex 28 parte), per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di restauro conservativo e adeguamento igienico-sanitario «Albergo Pietrarossa» in località Sant'Apollonia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4230

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Vanno-Valcarenc», da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35003).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di strada agro-silvopastorale in località «Vanno-Valcarenc»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n. 18, mappali numeri 84, 536, 95, 96, 538, 97, 535, 101, 102, 105, foglio n. 13, mappale n. 597, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvio pastorale in località «Vanno-Valcarenc» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4231

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 15 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi prima rimodulazione: Intervento n. 639. Strada comunale per Ca' Bernardo in frazione Pastina. Comune di Bagnone. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/454).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998, con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano sopracitato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 639 - Strada comunale per Ca' Bernardo in frazione Pastina. Comune di Bagnone. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 1° aprile 1998 con nota n. 919 il comune di Bagnone ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 49 del 23 marzo 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 8 aprile 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 639 - Strada comunale per Ca' Bernardo in frazione Pastina, comune di Bagnone, approvato con deliberazione della giunta del comune di Bagnone (ente attuatore) n. 49 del 23 marzo 1998.

Di trasmettere al comune di Bagnone la presente ordinanza.

Firenze, 15 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4209

ORDINANZA 15 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi prima rimodulazione: Intervento n. 638. Strada comunale La Piana di Corvarola - Corvarola cimitero - San Rocco - Comune di Bagnone - Importo dell'intervento L. 90.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/455).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997, con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano sopracitato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 638 - Strada comunale La Piana di Corvarola - Corvarola cimitero - San Rocco - Comune di Bagnone - Importo L. 90.000.000;

Visto che in data 1° aprile 1998 con nota n. 918 il comune di Bagnone ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 39 del 13 marzo 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 6 aprile 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non è stato previsto alcun onere per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 638 - Strada comunale La Piana di Corvarola - Corvarola cimitero - San Rocco - Comune di Bagnone, approvato con deliberazione della giunta del comune di Bagnone (ente attuatore) n. 39 del 13 marzo 1998.

Di trasmettere al comune di Bagnone la presente ordinanza.

Firenze, 15 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4210

ORDINANZA 15 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi prima rimodulazione: Intervento n. 566. «Località Bastia - Consolidamento muro di sostegno strada comunale» - Comune di Licciana Nardi. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/456).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998, con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano sopracitato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Considerato che con ordinanza commissariale n. B/254 del 1° settembre 1997 è stato preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento di cui in oggetto;

Visto che in data 31 marzo 1998 con nota n. 906 il comune di Licciana Nardi ha trasmesso perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 63 del 13 marzo 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 8 aprile 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 566 - «Località Bastia - Consolidamento muro di sostegno strada comunale» - Comune di Licciana Nardi, approvato con deliberazione della giunta del comune di Licciana Nardi (ente attuatore) n. 63 del 13 marzo 1998.

Di trasmettere al comune di Licciana Nardi la presente ordinanza.

Firenze, 15 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4211

ORDINANZA 15 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi prima rimodulazione: Intervento n. 640. Sistemazione viabilità comunali varie. Comune di Bagnone. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/457).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano sopracitato, di cui il D.P.C. ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella prima rimodulazione del piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 640 - Sistemazione viabilità comunali varie. Comune di Bagnone. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 1° aprile 1998 con nota n. 920 il comune di Bagnone ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 50 del 23 marzo 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 8 aprile 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non è previsto onere per spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 640 - Sistemazione viabilità comunali varie. Comune di Bagnone, approvato con deliberazione della giunta del comune di Bagnone (ente attuatore) n. 50 del 23 marzo 1998.

Di trasmettere al comune di Bagnone la presente ordinanza.

Firenze, 15 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A4212

ORDINANZA 15 aprile 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 70-*bis* - «Adeguamento sezione di deflusso del torrente Cardoso dalla confluenza del torrente Deglio fino a valle dell'abitato di Valinventri e nell'attraversamento degll'abitato di Cardoso. Primo stralcio». Ente attuatore ufficio del commissario. Perizia di variante e variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. 458).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449/1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e ch il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni ed integrazioni del piano giunte sino alla settima approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 - presa d'atto del D.P.C. del 12 dicembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 421 del 12 febbraio 1998 è stato preso atto del progetto esecutivo dell'intervento di cui in oggetto;

Visto che in data 6 aprile 1998 con nota n. 1006, l'ufficio del Genio civile di Arezzo, di cui ai sensi dell'ordinanza n. 421/98 sopracitata è affidata la direzione dei lavori, ha trasmesso la perizia di variante e variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 70-*bis* in oggetto con la quale si apportano variazioni nelle categorie dei lavori;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 8 aprile 1998 con la quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 70-*bis* - «Adeguamento sezione di deflusso del torrente Cardoso dalla confluenza del torrente Deglio fino a valle dell'abitato di Valinventri e nell'attraversamento dell'abitato di Cardoso. Primo stalcio».

Di trasmettere all'ufficio del commissario la presente ordinanza.

Firenze, 15 aprile 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A4213

ORDINANZA 16 aprile 1998.

Incarico di commissario delegato al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi di emergenza connessi al disastro idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'Isola d'Elba (Monte Capanna) e in particolare nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e, in parte, del centro abitato di Pomonte. Nomina del vice commissario e disposizioni organizzative. (Ordinanza n. E/459).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2782 del 9 aprile 1998 con la quale, in conformità all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato per tutti gli interventi di emergenza connessi al dissesto idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'Isola d'Elba (Monte Capanna) e in particolare nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e, in parte, del centro abitato di Pomonte;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta ordinanza in base al quale il commissario:

può nominare un vice commissario;

si avvale, per la definizione del piano di interventi di un comitato, presieduto dal medesimo e composto dal presidente della provincia di Livorno, dai sindaci dei comuni interessati, dal presidente dell'Ente parco dell'arcipelago toscano, dal presidente della comunità montana dell'Elba e dal prefetto di Livorno;

si avvale per lo svolgimento dei compiti assegnati dei competenti uffici dell'amministrazione regionale e, per la definizione ed attuazione degli interventi, di due esperti del gruppo nazionale Difesa catastrofi idrogeologiche del C.N.R. nelle persone del prof. dott. Paolo Canuti e del prof. ing. Pasquale Versace;

Considerato di procedere alla nomina del vice commissario nella persona dell'assessore Paolo Fontanelli, incaricato per le attività di protezione civile, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 316 del 30 marzo 1998;

Considerato altresì di costituire il comitato per la definizione del piano di interventi nonché di dettare le disposizioni organizzative per assicurare il supporto alle attività commissariali;

Ordina:

1. L'assessore Paolo Fontanelli è nominato vice commissario per tutti gli interventi di emergenza connessi al dissesto idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'Isola d'Elba, il quale esercita tutti i poteri e le facoltà demandate dalla ordinanza D.P.C. n. 2782 al commissario delegato;

2. È istituito il comitato per la definizione del piano di interventi, previsto dall'art. 1, comma 4 della predetta ordinanza n. 2782/98 composto, oltre che dal commissario delegato che lo presiede, dal:

presidente della provincia di Livorno;

dai sindaci dei comuni di Campo nell'Elba e Marciana;

dal presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;

dal presidente della Comunità montana - Zona L - Elba e Capraia;

dal prefetto di Livorno;

3. Il supporto tecnico amministrativo al commissario e al vice commissario è assicurato dall'area difesa del suolo e tutela risorse idriche del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali (responsabile: dott.ssa Maria Sargentini) con la collaborazione, per gli aspetti tecnici inerenti la definizione e l'attuazione degli interventi, del prof. dott. Paolo Canuti e del prof. ing. Pasquale Versace.

La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento della protezione civile e ai componenti il comitato di cui al punto 2.

Firenze, 16 aprile 1998

Il presidente: CHITI

98A4214

ORDINANZA 16 aprile 1998.

Eventi calamitosi del 1995. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996. Ordinanza commissariale n. A/453 del 7 aprile 1998. Integrazione a seguito di mero errore materiale. (Ordinanza n. A/460).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali del 1995 ed all'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Vista l'ordinanza commissariale n. A/453 del 7 aprile 1998 con la quale veniva modificata la ordinanza commissariale n. A/413 del 21 gennaio 1998 e veniva specificato il ruolo degli uffici del Genio civile ed il ruolo di coordinamento del Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali UOC «rischio sismico»;

Considerato che per mero errore materiale, al punto 1 della parte dispositiva dell'ordinanza commissariale n. A/453 del 7 aprile 1998 non è stata inserita la nuova formulazione della lettera *c)* dell'ordinanza commissariale n. A/413 del 21 gennaio 1998 che si intendeva modificare;

Ritenuto quindi di dover procedere alla correzione dell'errore materiale dell'ordinanza A/453 del 7 aprile 1998;

Ordina:

1. Al punto 1 del dispositivo dell'ordinanza n. A/453 del 7 aprile 1998 dopo le parole «secondo la nuova formulazione riportata di seguito:» è aggiunto «*c)* per gli altri lavori verrà erogata una somma, valutata secondo la complessità strutturale dell'intervento fino ad un massimo del 50% dell'importo totale del progetto, al momento dell'inizio dei lavori; un'ulteriore somma potrà essere erogata fino ad un massimo dell'80% dell'importo totale del progetto; la restante somma sarà liquidata al momento dell'ultimazione dei lavori;»;

2) di dare comunicazione del presente atto a tutti gli enti attuatori;

3) di dare comunicazione del presente atto agli uffici regionali;

4) di trasmettere il presente atto al Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto disposto all'art. 4 dell'ordinanza n. 2433/1996.

Firenze, 16 aprile 1998

Il presidente: CHITI

98A4215

ORDINANZA 22 aprile 1998.

Interventi urgenti volti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al dissesto idrogeologico nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana dell'Isola d'Elba. Ordinanza Ministero dell'interno n. 2782 del 9 aprile 1998. Approvazione piano degli interventi. (Ordinanza n. A/461).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza Ministero dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997; ordinanza commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2782 del 9 aprile 1998, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al dissesto idrogeologico nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana dell'Isola d'Elba;

Vista l'ordinanza commissariale n. E/459 del 16 aprile 1998, con la quale il Presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che la richiamata ordinanza n. 2782 del 9 aprile 1998 prevede che il vice-commissario si avvalga per la predisposizione del piano degli interventi sopra indicati di un comitato istituzionale, effettivamente costituito con la suddetta ordinanza commissariale n. E/459 del 16 aprile 1998 e composto dal presidente della provincia di Livorno, dai sindaci dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Pomonte, dal presidente dell'Ente Parco arcipelago toscano, dal presidente della comunità montana Elba e Capraia, dal prefetto di Livorno;

Considerato che la richiamata ordinanza ministeriale n. 2705 del 29 ottobre 1997 prevede all'art. 1, comma 2 che il commissario delegato è autorizzato a disporre tutti gli interventi urgenti d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica per la rimozione del pericolo nei territori colpiti dal dissesto idrogeologico in oggetto, predisponendo entro sette giorni dalla data della medesima ordinanza un piano degli interventi con individuazione dei soggetti attuatori e delle necessità finanziarie relative, e dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede alla successiva presa d'atto;

Visto il verbale della riunione del comitato istituzionale tenutasi presso la sede del vice-commissario in data 21 aprile 1998, dal quale risulta che tale comitato ha predisposto uno schema di piano avente i contenuti previsti dall'ordinanza n. 2782 del 9 aprile 1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano così come previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2782 e di sottoporlo quindi alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma;

Ordina:

1. È approvato il piano degli interventi di emergenza e prima sistemazione per la rimozione del pericolo nei territori colpiti da grave dissesto idrogeologico nei comuni di Campo nell'Elba, Marciana dell'Isola d'Elba (Livorno), ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2782 del 9 aprile 1998, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il piano è trasmesso al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la presa d'atto di sua competenza ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2782/98.

3. Il piano è altresì trasmesso alle strutture regionali individuate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. E/459 del 16 aprile 1998 quali competenti a sovraintendere all'attuazione degli interventi, nonché ai soggetti individuati dal piano stesso quali attuatori degli interventi medesimi.

Firenze, 22 aprile 1998

Il vice commissario
FONTANELLI

Il coordinatore
del Dipartimento della Presidenza
PELINI

ALLEGATO

PIANO DI INTERVENTI STRUTTURALI DI EMERGENZA RELATIVO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO VERIFICATOSI NEL VERSAMENTE SUD-OCCIDENTALE DELL'ISOLA D'ELBA. (Art. 1, comma 2, dell'ordinana D.P.C. n. 2782 del 9 aprile 1998)

APPROVATO CON ORDINANZA N. E/461 DEL 22 APRILE 1998

1. *Premessa.*

A seguito dei ripetuti eventi franosi (prevalentemente di crollo) manifestasi sul versante sud-occidentale dell'Isola d'Elba sono stati effettuati negli ultimi anni numerosi sopralluoghi e studi da parte dell'amministrazione provinciale di Livorno, del Genio civile di Livorno, della Comunità montana dell'Isola d'Elba ed del Dipartimento della protezione civile. In particolare l'amministrazione provinciale ha prodotto una prima valutazione di massima dello stato dei luoghi e relativa individuazione delle sistemazioni urgenti ed ha attivato uno «studio geologico e geomorfologico applicativo del versante sud-occidentale dell'Isola d'Elba». I sopralluoghi e le indagini hanno evidenziato una situazione generalizzata di dissesto e pericolo a fronte della quale sono stati individuati gli interventi più urgenti.

2. *Piano degli interventi.*

Gli interventi urgenti da realizzare a breve termine sono:

A1) località Ciglio Rosso (comune di Campo nell'Elba):

interventi di consolidamento (ancoraggi, tiranti, reti, chiodature ecc.) superficie interessata circa 25.000 mq;

costo L. 1.400.000.000;

ente attuatore: ammistrazione provinciale di Livorno;

A2) località Ogliera (comune di Campo nell'Elba):

spostamento asse stradale, disgaggio, interventi di consolidamento (tiranti, rete armata ecc.), idrosemina;

superficie interessata circa 10.000 mq;

costo L. 900.000.000 di cui: L. 500.000.000 a carico dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano;

ente attuatore: amministrazione provinciale di Livorno;

A3) località Punta del Timone (comune di Marciana):

interventi di consolidamento (tiranti, chiodature ecc.) e monitoraggio superficie interessata circa 15.000.000 mq;

costo L. 1.200.000.000;

ente attuatore: amministrazione provinciale di Livorno;

A4) località Infernaccio (comune di Marciana):

interventi di consolidamento (chiodature, tiranti ecc.) e protezione superficie interessata circa 12.000 mq;

costo L. 950.000.000;

ente attuatore: amministrazione provinciale di Livorno.

3. *Quadro economico.*

Intervento A1	L. 1.400.000.000
Intervento A2	» 400.000.000
Intervento A3	» 1.200.000.000
Intervento A4	» 950.000.000
Fondo di riserva a disposizione del commissario a fronte anche degli oneri di cui all'art. 1, comma 4	» 50.000.000
Totale . . .	L. 4.000.000.000

4. *Interventi compresi nel piano con finanziamento a carico dl altri soggetti* (comma 3 dell'art. 1).

B1) sistemazione del fosso di Pomonte:

progetto esecutivo a valere sui fondi regolamento CEE 2081/1993 ob. 5b mis. 6.4 - L. 209.158.000;

ente attuatore: amministrazione provinciale di Livorno;

B2) studio geologico e geomorfologico applicativo del versante sud-occidentale dell'isola d'Elba:

finanziato dall'amministrazione provinciale di Livorno - L. 146.000.000;

ente attuatore: amministrazione provinciale di Livorno.

Eventuali economie derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al punto 2 verranno destinati alla realizzazione di progetti di fattibilità per la messa in sicurezza dell'intero versante.

I progetti di cui al punto 2 dovranno essere sottoposti a valutazione tecnica da parte del commissario prima dello svolgimento della conferenza dei servizi di cui all'art. 3, comma 3.

Per la valutazione di cui sopra il commissario si avvarrà dell'area difesa del suolo e tutela risorse idriche del Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali nonché della collaborazione degli esperti prof. dott. Paolo Canuti, prof. ing. Pasquale Versace indicati all'art. 1, punto 4, dell'ordinanza della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998.

98A4216

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 17 aprile 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agostc 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 1997, contenente la nuova tabella XLV/8 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 714 a 720 incluso, relativi alla scuola di specializzazione in fisica sanitaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA SANITARIA

Art. 714. — La scuola di specializzazione in fisica sanitaria risponde per quanto appresso specificato alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 715. — La scuola ha lo scopo di formare fisici specialisti con le competenze culturali e professionali necessarie per attività di fisica medica in campo ospedaliero e per l'attività di fisica ambientale.

Art. 716. — La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria con indicato indirizzo statutariamente previsto di fisica medica o fisica ambientale.

Art. 717. — Il corso ha la durata di quattro anni. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in fisica.

Art. 718. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992, nonché il personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*, e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

L'istituto sede della Direzione della scuola è l'istituto di fisica medica, sanitaria ed ambientale.

Art. 719. — Concorrono altresì al funzionamento della scuola strutture di enti pubblici e privati italiani e stranieri ed il relativo personale individuato nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992.

Art. 720. — Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o ospedaliere e scientifiche convenzionate sino a raggiungere l'orario previsto per il personale a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 721. — Il numero degli specializzandi per ciascun anno di corso, determinato sulla scorta delle risorse umane delle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è fissato in due per un totale di otto specializzandi.

Art. 722. — Il conseguimento del diploma di specializzazione è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, all'espletamento dello standard complessivo dell'addestramento culturale e professionale previsto dalla tabella *B* per i due indirizzi e alla presentazione e discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione assegnata allo specializzando almeno un anno prima della discussione stessa e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è presieduta dal direttore della scuola ed nominata dal rettore dell'Ateneo, che sceglie sei componenti fra i docenti della scuola, e se necessario, fra esperti esterni alla scuola segnalati dal direttore.

La votazione dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene espressa in settantesimi.

Art. 723 *(Norma transitoria)*. — L'adeguamento statutario della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, avverrà attraverso le seguenti norme di passaggio:

a) per gli specializzati delle scuole di specializzazione biennali in fisica sanitaria, l'avere svolto, per ulteriori due anni, una attività documentata pertinente a quella indicata in tabella *B* per l'indirizzo prescelto;

b) per gli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria triennale, in uno qualunque degli indirizzi previsti, l'avere svolto, per un altro anno, attività documentata pertinente a quella indicata in tabella *B* per l'indirizzo prescelto;

c) l'attività documentata di cui alle lettere *a)* e *b)* sarà valutata, con le modalità ritenute opportune, ed approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione operante in conformità alla presente tabella. L'opzione

da parte degli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria biennali e triennali va esercitata entro quattro anni dall'attivazione della presente tabella:

d) agli iscritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto verrà offerta la possibilità di optare fra continuare col vecchio statuto e rientrare quindi nei casi *a)* e *b)* oppure far domanda per essere ammessi alla nuova scuola e iscriversi, rispettivamente, al II o al III anno.

TABELLA *A*

AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di fisiologia, biologia, genetica, anatomia biochimica.

Le conoscenze dello specializzando vanno integrate con la conoscenza di metodi matematici pertinenti ai due indirizzi.

Deve sviluppare le conoscenze di fisica delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e le tematiche associate di dosimetri radiobiologia.

Deve essere edotto sugli aspetti fondamentali di biofisica, di statistica di informatica e di elettronica per la medicina, l'ambiente.

Deve apprendere i principi fondamentali della radioprotezione e, più in generale, della prevenzione e le relative normative nazionali ed internazionali. Lo specializzando deve saper utilizzare le principali strumentazioni di misura utilizzate in campo medico ed ambientale.

In aggiunta, per l'indirizzo ambientale verranno studiati i principi fondamentali dell'ecologia e della geofisica.

L'area propedeutica è comune ad entrambi gli indirizzi. Di norma, sarà sviluppata nel primo biennio, ma verrà integrata con alcuni corsi e seminari specifici differenziati per i singoli indirizzi.

Settori:

Probabilità e statistica matematica (A02B);
Fisica matematica (A03X);
Fisica generale (B01A);
Fisica (B01B);
Metodi matematici della fisica (B02B);
Struttura della materia (B03X);
Fisica nucleare e subnucleare (B04X);
Chimica generale ed inorganica (C03X);
Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (C11X);
Geografia fisica e geomorfologica (D02A);
Geofisica applicata (D04B);
Oceanografia, fisica dell'atmosfera, ... (D04C);
Ecologia (E03A);
Biochimica (E05A);
Fisiologia umana (E06A);
Anatomia umana (E09A);
Biofisica medica (E10X);
Patologia generale (F04A);
Statistica medica (F01X);
Fisica dei reattori nucleari (I12A);
Misure e strumentazioni nucleari (I12C);
Elettronica (K01X;
Campi elettromagnetici (K02X);
Informatica (K05B);
Bioingegneria elettronica (D06X).

B. *Area della terapia oncologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di dosimetria di base in radioterapia con fasci esterni ed in brachiterapia.

Deve saper programmare e realizzare protocolli terapeutici e studiare e mettere a punto metodi di sperimentazione clinica.

Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche che permettono la realizzazione di un piano di trattamento con radiazioni ionizzanti e non ionizzati. Deve sapere realizzare programmi di garanzia e controlli di qualità nell'uso terapeutico delle radiazioni.

Settori:

Fisica generale (B01A);
Fisica (B01B);
Fisica nucleare e subnucleare (B04X);
Patologia generale (F04A);
Oncologia medica (F04C);
Anatomia patologia (F06A);
Diagnosi per immagini e radioterapia (F18X);
Misure e strumentazioni nucleari (I12C).

C. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di metodi e tecniche di formazione delle immagini sia a livello macroscopico sia a livello microscopico.

Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teoriche-pratiche della teoria dei traccianti, di medicina nucleare, di impianti per diagnostica clinica (TAC, RMN, ecografia, gamma-camera, PET, teleradiometria IR, endoscopia, microscopia ottica e non, fluorescenza, spettrofotometria). Lo specializzando deve saper pianificare e realizzare programmi di garanzia e controlli di qualità in diagnostica per immagini anche al fine della protezione del paziente.

Settori:

Fisica generale (B01A);
Fisica (B01B);
Fisica nucleare e subnucleare (B04X);
Chimica fisica (C02X);
Diagnostica per immagini e radioterapia (F18X);
Elettronica (K01X);
Campi elettromagnetici (K02X);
Informatica (K05B);
Bioingegneria elettronica (K06X).

D. *Area dei sistemi informativi ospedalieri.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere edotto sulle basi teoriche e tecniche dei sistemi informativi di interesse in campo medico, con particolare riguardo alla elaborazione dei segnali biomedici e dell'immagine e al loro trasferimento in rete, sia a livello locale, sia a livello territoriale. Deve contribuire agli aspetti informatici connessi al flusso dei pazienti nei vari reparti ospedalieri e ad una gestione automatizzata dei presidi medico-chirurgici delle strutture ospedaliere. Lo specializzando deve saper sviluppare il software e l'hardware per il controllo di apparecchiature biomediche.

Settori:

Analisi numerica (A04A);
Fisica generale (B01A);
Fisica (B01B);
Statistica medica (F01X);
Elettronica (K01X);
Telecomunicazioni (K03X);
Sistemi di elaborazione delle informazioni (K05A);
Informatica (K05B);
Cibernetica (K05C).

E. Area del monitoraggio di inquinanti fisici ambientali.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le metodologie operative per la rivelazione ed il controllo degli agenti fisici potenzialmente inquinanti, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico, alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ed all'inquinamento acustico.

Deve saper progettare e realizzare sistemi per il contenimento e la bonifica di agenti fisici potenzialmente inquinanti.

Settori:

Fisica generale (B01A);

Struttura della materia (B03X);

Fisica nucleare e subnucleare (B04X);

Chimica generale ed inorganica (C03X);

Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (C11X);

Geografia fisica e geomorfologia (D02A);

Geologia applicata (D02B);

Geofisica applicata (D04B);

Oceanografia, Fisica dell'atmosfera, ... (D04C);

Ecologia (E03A;

Ingegneria sanitaria-ambientale (H02X);

Fisica tecnica ambientale (I05B);

Misure e strumentazioni nucleari (I12C);

Campi elettromagnetici (K02X);

Misure elettriche ed elettroniche (K10X).

F. *Area della modellistica ambientale.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le principali basi teoriche e tecniche della modellistica ambientale. Deve essere in grado di analizzare e produrre autonomamente codici per la modellistica di fenomeni di inquinamento atmosferico, delle acque superficiali e di falda, nonché di situazioni anche complesse caratterizzate da qualsivoglia distribuzione spazio-temporale di sorgenti inquinanti. Deve essere in grado di collaborare con altre figure professionali alla valutazione di impatto ambientale ed alla programmazione di criteri di bonifica.

Settori:

Ricerca operativa (A04B);

Fisica generale (B01A);

Fisica (B01B);

Fisica nucleare e subnucleare (B04X);

Fisica tecnica ambientale (I05B;

Metodi matematici della fisica (B025);

Misura e strumentazioni nucleari (I12C);

Oceanografia, fisica dell'atmosfera, ... (K05A);

Informatica (K05B);

Cibernetica (K05C).

G. *Area dei sistemi informativi territoriali.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere edotto sulle basi teoriche e tecniche dei sistemi informativi territoriali con particolare riguardo all'architettura dei sistemi, agli standard informatici ed alle tecniche di gestione georeferenziate dei dati ambientali. Lo specializzando deve apprendere le principali tecniche di programmazione, di controllo e di gestione delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni. Deve sapere inoltre applicare l'informatica alla gestione delle problematiche ambientali.

Settori:

Analisi numerica (A04A);

Fisica generale (B01A);

Fisica (B01B);

Statistica medica (F01X);

Elettronica (K01X);

Sistema di elaborazione delle informazioni (K05A),

Informatica (K05B);

Cibernetica (K05C).

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

INDIRIZZO DI FISICA MEDICA

I) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver collaborato ad atti specialistici, insieme alla relativa percentuale di refertazione qualora dovuta, secondo *curricula* personalizzati deliberati dal consiglio della scuola e diretti ad assolvere le esigenze del servizio sanitario nazionale.

Deve aver svolto almeno il 20% di ciascuna delle attività di seguito indicate:

Terapie radianti:

a) n. 400 piani di trattamento personalizzati per terapie con fasci esterni;

b) n. 40 piani di trattamento personalizzati per brachiterapia (curieterapia di contatto, interstiziale ed endocavitaria);

c) n. 10 piani di trattamento personalizzati e relativi controlli dosimetrici per ciascuna tecnica speciale di trattamento (total body irradiation, stereotassia, TBI con elettroni, radioterapia intraoperatoria);

d) n. 150 sessioni di misura e controllo riguardanti:

taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico secondo protocolli nazionali o internazionali;

implementazione dei dati dosimetrici e dei parametri delle macchine sul sistema computerizzato di elaborazione dei piani di trattamento;

controllo della ripetibilità del trattamento radioterapico per le diverse macchine e tecniche di irradiazione;

e) n. 40 casi di progettazione di sistemi di collimazione supplementare, schermi, spessori compensatori e sistemi di immobilizzazione del paziente;

f) n. 10 piani di trattamento personalizzati di ipertermia oncologica superficiale o profonda compresi i relativi controlli di qualità, o di ipertermica palliativa o a carattere riabilitativo;

g) almeno una esperienza di trattamento di: laserterapia; terapia con raggi ultravioletti.

Medicina nucleare:

a) n. 8 controlli di qualità delle apparecchiature, dei generatori di radioisotopi a breve e media vita e dei prodotti marcati;

b) n. 25 piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi, compreso il controllo di qualità delle apparecchiature, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcarti;

c) n. 100 sessioni di controllo di qualità sulle apparecchiature (gamma-camere, SPECT .....).

Diagnostica per immagini:

a) n. 40 sessioni di misura dei parametri fisici e geometrici di installazioni radiologiche tradizionali, con verifica dell'accettabilità e dell'affidabilità la ricerca di protocolli per l'ottimizzazione dell'esame;

b) n. 40 valutazioni sul materiale sensibile radiografico e sui fattori di camera oscura;

c) n. 10 interventi per la misura della dose al paziente, compreso lo studio degli accorgimenti per la sua riduzione;

d) n. 40 controlli suddivisi equamente su: intensificatori di immagini e catene televisive, radiologia digitale, tomografia assiale computerizzata, mammografia, risonanza magnetica nucleare ed ecografia.

Informatica medica e statistica applicata:

a) studio di applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati fisico-medici e clinico-biologici per almeno n. 10 diverse applicazioni:

b) n. 10 trasferimenti in rete di segnali di immagini biomediche;

c) n. 10 progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche;

d) n. 20 elaborazioni dell'immagine;

e) n. 30 sessioni di ricerca bibliografica su archivi computerizzati in rete.

II) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver personalmente partecipato ad attività di ricerca e sviluppo di metodi e tecniche fisiche in almeno due delle aree seguenti: fisica propedeutica, terapie oncologiche, medicina nucleare e diagnostica per immagini.

INDIRIZZO DI FISICA AMBIENTALE

I) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver collaborato agli interventi nelle tematiche fisica ambientale secondo *curricula* personalizzati deliberati dal consiglio della scuola e diretti ad assolvere le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Deve aver svolto almeno il 20% delle attività di seguito indicate.

Inquinanti fisici ambientali:

a) stesura di n. 10 distinti protocolli di misura in ambiente esterno e confinato, comprendenti le più significative situazioni standard di inquinamento relativamente a:

inquinamento atmosferico;

radiazioni ionizzanti;

radiazioni non ionizzanti;

rumori e vibrazioni;

radiazione laser;

campi magnetostatici;

b) n. 10 sessioni di monitoraggio in campo dei parametri fisici relativamente ad installazioni e sorgenti inquinamento ambientale con relazione e discussione delle misure nel relativo contesto di accettabilità e affidabilità:

c) stesura di n. 5 manuali di laboratorio relativi ad altrettante strutture laboratoristiche;

d) n. 10 sessioni di misura in laboratorio di fisica delle radiazioni, del rumore, delle misure fisiche dell'inquinamento atmosferico con relazione finale, inclusa la stesura di protocolli per l'ottimizzazione delle misure effettuate;

e) n. 10 campagne di misure in ambiente di vita e di lavoro con relazione finale comprensiva della valutazione del rischio riferito al quadro normativo appropriato;

f) n. 5 stages, con relazione finale, in attività utilizzanti tecniche analitiche su base fisica con particolare riferimento alle recenti tecniche di telerilevamento dell'inquinamento atmosferico;

g) n. 5 determinazioni di gas e particolato in atmosfera con diverse tecniche (fluorescenza X, plasma, attivazione neutronica).

Modellistica ambientale:

a) avere effettuato n. 10 valutazioni di impatto ambientale da inquinanti fisici anche con luso di modelli di simulazione standard;

b) aver progettato ed eseguito n. 4 piani di bonifica con particolare riguardo alle problematiche su scala urbana ed alle sinergie tra diversi tipi di inquinamento;

c) realizzazione originale di n. 4 modelli su scale diverse a partire dall'analisi fisica dei fenomeni con algoritmizzazione e scrittura dei relativi codici in linguaggi evoluti;

d) progetto di una banca-dati per la gestione di situazioni a rischio rilevante, con possibilità di analisi e interfacciamento a modelli di simulazione.

Sistemi informativi territoriali:

a) Aver progettato l'informatizzazione di una struttura dipartimentale multidisciplinare;

b) Studio e realizzazione di software specifico per la raccolta e archiviazione di dati ambientali in almeno n. 10 diverse applicazioni;

c) Realizzazione di n. 2 pacchetti software originali per interfacciare modelli matematici di simulazione con banche-dati ambientali;

d) Informatizzazione di n. 4 protocolli operativi di monitoraggio comprendente la valutazione statistica dei dati.

II) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver personalmente partecipato ad attività di ricerca e sviluppo di metodi e tecniche fisiche in almeno due delle seguenti aree: fisica propedeutica, inquinanti fisici ambientali, modellistica ambientale e sistemi informativi territoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 17 aprile 1998

Il rettore: CUZZOCREA

98A4193

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 4 marzo 1998, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 marzo 1998, con la quale il consiglio della facoltà di sociologia ha proposto la modifica del vigente statuto con l'inclusione di un nuovo insegnamento complementare nell'ordinamento didattico della facoltà stessa;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto rettorale 16 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1996, relativo all'adeguamento dell'ordinamento didattico della facoltà di sociologia ai nuovi settori scientifico-disciplinari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato nel senso che l'ordinamento didattico della facoltà di sociologia è integrato con l'aggiunta di un nuovo inseqnamento complementare, nel modo che segue:

ALLEGATO *C*

Elenco degli insegnamenti complementari:

Dopo la disciplina «M02A Storia moderna», aggiungere: «M04X Storia sociale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 6 maggio 1998

Il rettore: Bo

98A4205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazioni allo statuto della fondazione «Piero e Lucille Corti - ONLUS», in Besana Brianza

Con decreto ministeriale 8 aprile 1998, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri in data 30 aprile 1998, viene approvato il nuovo statuto della fondazione «Piero e Lucille Corti - ONLUS», con sede in Besana Brianza (Milano), redatto con verbale in data 22 gennaio 1998.

98A4196

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.5235.XV.J(849) del 16 aprile 1998, il manufatto esplosivo denominato: «Cartuccia P/N MBEU 112855 (P/N costruttore 1621-296-01)» per kit dispositivo di separazione automatico attivato dal contatto con acqua P/N MBEU 112851 (P/N costruttore 1914-006-01), che la ditta Sicamb S.p.a. intende importare dalla ditta Conax - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, qualora le cartucce siano imballate secondo il metodo ICAO «162» corrispondente a ONU «E145», si attribuisce alle stesse il numero ONU 0173, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28240.XV.J(1518) del 16 aprile 1998, il manufatto esplosivo denominato: «Canister fumogeno DM 1216», nonché i relativi componenti esplosivi che la ditta Simmel difesa S.p.a. intende importare dalla Germania o produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito indicato:

Canister fumogeno DM 1216, IV categoria.

Componenti:

miscela fumogena (per Canister fumogeno DM 1216), IV categoria;

dispositivo di accensione (per Canister fumogeno DM 1216), V categoria, gruppo B;

carica di trasmissione (per dispositivo di accensione per Canister fumogeno DM 1216), V categoria, gruppo B;

carica di infiammazione (per dispositivo di accensione per Canister fumogeno DM 1216), V categoria, gruppo B;

miscela (per carica di infiammazione per Canister fumogeno DM 1216), IV categoria.

98A4240

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 maggio 1998

Dollaro USA	1757,69
ECU	1942,95
Marco tedesco	986,08
Franco francese	294,06
Lira sterlina	2857,48
Fiorino olandese	875,04
Franco belga	47,799
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	258,82
Lira irlandese	2482,74
Dracma greca	5,705
Escudo portoghese	9,625
Dollaro canadese	1214,80
Yen giapponese	12,944
Franco svizzero	1185,23
Scellino austriaco	140,13
Corona norvegese	234,53
Corona svedese	226,45
Marco finlandese	324,48
Dollaro australiano	1096,45

98A3411

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarityn»

Decreto N.F.R. n. 115 del 1° aprile 1998

Specialità medicinale: CLARITYN nella forma e confezione: «Zydis» 20 compresse 10 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Scherer DDS, nello stabilimento sito in Swindon - Wiltshire (Gran Bretagna), Frankland Road, Blagrove.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 10 mg;

A.I.C.: n. 027075062 (in base 10), 0TU8HQ (in base 32);

classe: «B»; prezzo L. 18.000 ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina mg 10;

eccipienti: gelatina, mannitolo, acido citrico, aroma di menta (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istaminomediata (prurito, eritemi, ponfi).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4164

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diprivan»

Estratto del decreto N.C.R. n. 163 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: DIPRIVAN nella forma e confezione: 1 flacone da 50 ml di emulsione per infusione al 2% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Zeneca p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), palazzo Volta, via F. Sforza, codice fiscale n. 00735390155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento primario della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla Società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in Caponago (Milano), via dell'Industria n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone da 50 ml di emulsione per infusione al 2%;

A.I.C. n. 026114088 (in base 10), 0SWY18 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»; prezzo: L. 69.400 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di emulsione per infusione al 2%, contiene:

principio attivo: propofol mg 20;

eccipienti: olio di soia, fosfatide purificato d'uovo, glicerolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale. Sedazioni di pazienti ventilati in corso di terapia intensiva: per questa indicazione l'uso del prodotto deve essere *limitato tassativamente* al trattamento di pazienti adulti.

Decorrenza di efficacia del decreto: data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman complex D.I.».

Estratto del decreto n. 149 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Plasmitalia S.p.a., con sede in via Cocchi, 12, località Ospedaletto (Pisa), codice fiscale n. 01582960462:

Specialità: UMAN COMPLEX D.I.:

flac. liof. 200 UI + solv. 10 ml, A.I.C. n. 023309091;

flac. liof. 500 UI + solv. 10 ml, A.I.C. n. 023309103,

è ora trasferita alla società: Oslofarm Limited, con sede in 8 Oxendon Street, SW1Y 4EE London, Inghilterra, rappresentata in Italia dalla società Farma Biagini S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Produzione, controllo e confezionamento: Farma Biagini S.p.a., con sede in Bolognana - Gallicano (Lucca).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4159

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimaven V.I.»

Estratto del decreto n. 150 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Plasmitalia S.p.a., con sede in via Cocchi, 12, località Ospedaletto (Pisa), codice fiscale n. 01582960462:

Specialità HAIMAVEN V.I.:

flac. liof. 500 mg + solv. 10 ml, A.I.C. n. 026358123;

flac. liof. 1000 mg + solv. 20 ml, A.I.C. n. 026358135;

flac. liof. 2500 mg + solv. 50 ml, A.I.C. n. 026358147;

flac. liof. 5000 mg + solv. 100 ml, A.I.C. n. 026358150,

e ora trasferita alla società: Oslofarm Limited, con sede in 8 Oxendon Street, SW1Y 4EE London, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Farma Biagini S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 00883180465.

Produzione, controllo e confezionamento: Farma Biagini S.p.a., con sede in Bolognana - Gallicano (Lucca).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4160

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimalbumin»

Estratto del decreto n. 151 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Plasmitalia S.p.a., con sede in via Cocchi, 12, località Ospedaletto (Pisa), codice fiscale n. 01582960462:

Specialità: HAIMALBUMIN:

flacone 10 ml 20%, A.I.C. n. 023310093;

flacone 50 ml 20%, A.I.C. n. 023310105;

flacone 50 ml 5%, A.I.C. n. 023310117;

flacone 100 ml 5%, A.I.C. n. 023310129;

flacone 250 ml 5%, A.I.C. n. 023310131;

flacone 10 ml 25%, A.I.C. n. 023310143;

flacone 20 ml 25%, A.I.C. n. 023310156;

flacone 50 ml 25%, A.I.C. n. 023310168,

è ora trasferita alla società: Oslofarm Limited, con sede in 8 Oxendon Street, SW1Y 4EE London, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Farma Biagini S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 00883180465.

Produzione, controllo e confezionamento: Farma Biagini S.p.a., con sede in Bolognana - Gallicano (Lucca).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Cry D.I.»

Estratto del decreto n. 152 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Plasmitalia S.p.a., con sede in via Cocchi, 12, località Ospedaletto (Pisa), codice fiscale n. 01582960462:

Specialità: UMAN CRY D.I.:

iv 1 flac. liofilizzato 500 UI + 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 023308152;

iv 1 flac. liofilizzato 250 UI + 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 023308164;

iv 1 flac. liofilizzato 100 UI + 1 fiala 5 ml. A.I.C. n. 023308176;

iv 1 flac. liofilizzato 1000 UI + 1 fiala 10 ml, A.I.C. n. 023308188,

è ora trasferita alla società: Oslofarm Limited, con sede in 8 Oxendon Street, SW1Y 4EE London, Inghilterra, rappresentata in Italia dalla società Farma Biagini S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Produzione, controllo e confezionamento: Farma Biagini S.p.a., con sede in Bolognana - Gallicano (Lucca).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiolite»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 241 del 24 aprile 1998

Specialità medicinale: CARDIOLITE: 5 flaconi 5 ml - A.I.C. n. 028601019.

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via dè Conti, 2/A.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

diagnosi strumentale della patologia ischemica del miocardio; diagnosi strumentale e localizzazione di infarto del miocardio; valutazione della funzione globale ventricolare con tecnica di primo passaggio (per la determinazione della frazione di eiezione e/o della cinesi parietale biventricolare); supporto per la diagnosi di malignità in pazienti con sospetto cancro alla mammella.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A4153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agarol C.M.»

Estratto del decreto MCpR n. 16 del 4 maggio 1998

Specialità medicinale: AGAROL C.M. nella forma e confezione: emulsione in flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Healthcare S.com.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1, codice fiscale n. 04708201001.

Modifiche apportate: composizione:

la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 g di emulsione contengono:

principio attivo: paraffina liquida 33 g;

eccipienti: agar, acido benzoico, acido sorbico, carbossipolimetilene, idrossipropilmetilcellulosa, sodio saccarinato, sodio idrossido, etil maltolo, vanillina, cumarina, alcool, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

emulsione in flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 006029060 (in base 10), 05RZS4 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 006029045 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A4154

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Saizen"».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione A.I.C./UAC n. 197 del 5 dicembre 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale SAIZEN riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997 a pag. 63, prima colonna, dove è scritto:

«Ogni flacone contiene: principio attivo: *26,4 UI (8,8 mg) somatotropina,* ormone della crescita umano ricombinante»,

leggasi:

«Ogni flacone contiene: principio attivo: *24 UI (8 mg) somatropina,* ormone della crescita umano ricombinante».

98A4168

Autorizzazione ad utilizzare tappi a vite di plastica per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Rogaska Slatina - Sorgente Donat»

Con decreto direttoriale n. 3027 del 9 aprile 1998 è stato autorizzato l'uso dei tappi a vite di plastica per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat».

98A4219

Modificazioni allo statuto della fondazione Carlo Erba, in Milano

Con decreto ministeriale 17 aprile 1998 sono approvate le modificazioni dello statuto della fondazione Carlo Erba, con sede in Milano, deliberate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 giugno 1996.

98A4217

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Alagna Val Sesia

Con decreto interministeriale n. 746 datato 23 aprile 1998, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale ex poligono T.S.N. sito in comune di Alagna Val Sesia (Vicenza), e riportato nel comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 42, mappali 421 e 450 del N.C.T. ed alla partita 33, foglio 42, mappali 43 e 44 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 370 - Ramo difesa esercito.

98A4241

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Estinzione della fondazione Giorgio Maria Sangiorgi con sede in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei

Con decreto ministeriale del 5 marzo 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 25 marzo 1998, al n. 109, la fondazione Giorgio Maria Sangiorgi, con sede in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei, è stata dichiarata estinta.

98A4218

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Carlo Donat Cattin, in Torino

Con decreto ministeriale del 5 marzo 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 25 marzo 1998, al n. 108, alla fondazione Carlo Donat Cattin, con sede in Torino, è riconosciuta la personalità giuridica.

98A4220

Modificazione allo statuto dell'Accademia dei Rozzi in Siena

Con decreto ministeriale del 27 febbraio 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 25 marzo 1998, al n. 107, è stata approvata la modifica di statuto dell'Accademia dei Rozzi, con sede in Siena.

98A4221

Modificazione allo statuto dell'Archeoclub d'Italia in Roma

Con decreto ministeriale del 5 marzo 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 25 marzo 1998, al n. 111, è stata approvata la modifica di statuto dell'Archeoclub d'Italia, con sede in Roma.

98A4222

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'immobile in comune di Sapri

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 29 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 155, del 26 marzo 1998, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 81, sita nel comune di Sapri, in località Pali, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 6, particella n. 46/parte.

98A4197

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 6780 del 6 novembre 1997 alla ditta geom. Damiano Guidotti avente sede e stabilimento di produzione in via Brogiotti, 59 - Calci (Pisa), sono stati decretati i seguenti provvedimenti:

1. Revoca dell'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale «Pieve» in contenitori di Pet «Lighter», «Vivypak» e «Melinar B90» di cui alla D.G.R.T. n. 5728 del 6 luglio 1992.

2. Rinnovo dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua oligominerale «Pieve» nei tipi «naturale», «leggermente aggiunta di anidride carbonica» e «aggiunta di anidride carbonica» (gassata), in contenitori di Pet e di vetro a perdere della capacità di centilitri 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua oligominerale Pieve nei contenitori di Pet:

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera);

«Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. (Milano);

«Melinar B 90» prodotto dalla I.L.P. S.n.c. di Genova,

in particolare il sig. Damiano Guidotti è autorizzato a confezionare l'acqua oligominerale Pieve in:

A - Bottiglie finite di Pet «Lighter» di cui al precedente punto 3) prodotte da:

Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), contrassegnate sulla testa delle preforme con il simbolo II (doppia I iniziale di Inca International);

Plastic B.G. S.p.a. - Anagni (Frosinone), contrassegnate sulla parte piana del collo (sottobaga) con il seguente simbolo: P.B.G. (Plastic B.G.) seguito da 0041 - 0043 - 0045 - 0047 - 0049 - 0051 - identificazione di Pet «Lighter», seguito dal numero dello stampo;

Nuova Sirma S.p.a. (Parma), contrassegnate con il marchio da 1N a 8N nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma.

B - Bottiglie finite di Pet «Vivypak» di cui al precedente punto 2), prodotte da:

Plastic B.G. S.p.a. - Anagni (Frosinone), contrassegnate marchiandole sulla parte piana del collo (sottobaga) con il simbolo: P.B.G. (Plastic B.G.) seguito da 0040 - 0042 - 0044 - 0046 - 0048 - 0050 - seguito dal numero di stampo;

Nuova Sirma S.p.a. - (Parma), contrassegnate con il marchio da 1M a 8M nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma.

C - Bottiglie finite di Pet «Melinar B 90» di cui al precedente punto 2), prodotte da:

I.L.P. - Imballaggi Legno Plastica S.n.c. - Rossiglione (Genova), contrassegnate riportando il marchio I.L.P. «A2» nel sottobaga sia per le bottiglie che per le preforme.

I contenitori in vetro, acquistati direttamente dalle vetrerie di produzione, saranno chiusi con capsula a vite o tappo a corona, mentre quelli in Pet verranno chiusi con capsule a vite.

L'autorizzazione di cui al punto 3) è concessa per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto; durante il periodo di validità dell'autorizzazione, il sig. Damiano Guidotti è tenuto a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori finiti.

Con decreto dirigenziale n. 6912 del 12 novembre 1997 è stato concesso alla società Nuova Sorgente S.r.l. avente:

sede legale e stabilimento di produzione in località Cinciano, comune di Poggibonsi (Siena);

codice fiscale n. 00159880525,

il rinnovo dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Cinciano» in bottiglie, prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme di Pet, di cui al decreto n. 1717 del 23 giugno 1995, del tipo:

«Lighter» e «Vivypak» prodotte dalla Johnson Controls S.p.a.;

«Lighter» prodotte dalla Inca International S.p.a.;

«Lighter» prodotte dalla I.L.P. S.n.c.

La stessa società identificherà le bottiglie con la lettera «C» riportata sul fondo, il simbolo identificativo del materiale e la dicitura «per alimenti» riportata nella parte bassa delle stesse, in aggiunta alle seguenti sigle identificative apposte dai produttori di preforme:

«JF», posto sulla baga delle preforme, per le preforme prodotte dalla Johnson Controls S.p.a., ed inoltre la lettera «M» per il Pet Vivypak V40E e la lettera «E» per il Pet Incalighter L90A;

«II» (doppia I, iniziale di Inca International) per le preforme prodotte dalla Inca International S.p.a., impresso sul colletto della testa delle preforme e delle bottiglie;

«ILP», posta nel sottobaga, per le preforme prodotte dalla I.L.P. S.n.c., e «Lighter» sulla bolla di accompagnamento e/o sulla confezione degli imballi.

L'autorizzazione è concessa per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di notifica del presente atto e durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Nuova Sorgente S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie prodotte dalla società richiedente a partire da preforme.

Con decreto dirigenziale n. 229 del 28 gennaio 1998 sono state concesse alla società A. Bonini Terme e Sorgenti San Carlo S.p.a. avente:

sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale in località San Carlo Terme (Massa Carrara), via dei Colli, 92;

partita I.V.A. n. 00637070459,

le seguenti autorizzazioni igienico-sanitarie:

1) autorizzazione all'esercizio del nuovo impianto di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «San Carlo - Fonte Aurelia» sito in località San Carlo Terme (Massa Carrara);

2) autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «San Carlo - Fonte Aurelia» nei contenitori di vetro della capacità di litri uno e litri mezzo, con chiusura con tappi corona.

Con decreto dirigenziale n. 860 del 27 febbraio 1998 sono state concesse alla Nuova Acqua Donata S.r.l. avente:

sede in Viareggio, via Vetraia n. 11;

stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Pisa, località Montacchiello, via del Fagiano, 8;

partita IV.A. n. 01397880467,

le seguenti autorizzazioni igienico-sanitarie:

1) autorizzazione all'esercizio della nuova linea di imbottigliamento comprendente la macchina soffiatrice di preforme situata presso lo stabilimento di produzione dell'acqua minerale naturale «Donata» sito in località Montacchiello, comune di Pisa, a partire dalla data di arrivo a questo Dipartimento del giudizio igienico-sanitario definitivo rilasciato dall'Azienda U.S.L. competente per il territorio, che dovrà tenere conto dell'esito favorevole delle analisi, microbiologiche e chimiche, eseguite su campioni prelevati alla sorgente, all'inizio e alla fine della linea di imbottigliamento e sull'imbottigliato;

2) autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Donata» in contenitori di Pet, della capacità di centilitri 150 prodotti nel proprio stabilimento a partire dalle seguenti preforme prodotte dalla Faba Sirma S.p.a. (Parma):

a) preforme di Pet Melinar B90 prodotto dalla ICI (Milano);

b) preforme di Pet Starlight prodotto da Aussapol (Udine);

c) preforme di Pet Lighter prodotto da Incainternational (Matera);

d) preforme di Caripak P prodotto da Shell Italia (Milano).

L'autorizzazione di cui al punto 2) viene concessa per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di arrivo a questo Dipartimento, del giudizio igienico-sanitario definitivo di cui al punto 1) ed è subordinata all'esito favorevole delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori, che la Nuova Acqua Donata S.r.l. è tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale.

Con decreto dirigenziale n. 1333 del 23 marzo 1998 è stata revocata l'autorizzazione sanitaria alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale «Donata» in contenitori di PVC ottenuti a partire dal polimero granulare di cui al decreto n. 4326 dell'11 ottobre 1995, alla Nuova Acqua Donata S.r.l. avente:

sede in Viareggio, via Vetraia n. 11;

stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Pisa, località Montacchiello, via del Fagiano, 8;

partita I.V.A. n. 01397880467.

98A4194

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 001636 del 6 marzo 1998 del Direttore generale sanità e servizi sociali la società S.E.M. Sorgenti emiliane Modena S.r.l., con sede legale e stabilimento in Ospitale di Fanano (Modena), via Capanna Tassoni, 219/D - Partita IVA 01583280365, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Monte Cimone» nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) di diverse capacità comunque non superiore a 2 litri, già autorizzata, miscelata con l'acqua minerale naturale della nuova sorgente denominata «Le Piane», captata nell'ambito della stessa concessione denominata «Ospitale».

Con determinazione n. 001628 del 6 marzo 1998 del Direttore generale sanità e servizi sociali la società Cerelia sorgente acqua minerale S.p.a., con sede legale in Vergato, frazione Cereglio, via F.lli Benassi n. 42 - Partita IVA n. 00650591209, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Cerelia» miscelata con l'acqua minerale naturale del nuovo pozzo denominato «Polla 5», captata nell'ambito della stessa concessione mineraria denominata «Cerelia».

98A4242

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 26 marzo 1998 concernente: «Modificazione dell'ordinanza 20 dicembre 1996, recante disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1998).

In calce all'ordinanza citata in epigrafe, riportata a pag. 8, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto:

«Il Ministro della sanità
BINDI»

deve intendersi eliminato in quanto l'ordinanza reca solo la firma del Ministro della pubblica istruzione.

98A4243

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 1 5 0 9 8 *

L. 1.500